

Allegato B

DISCIPLINARE CONTRATTUALE DI APPALTO SERVIZI

Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni utile effetto di legge

tra

COMUNE DI REGGIO EMILIA con sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini n. 1, nella persona, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell'Ing. Daniele Pecorini, Dirigente in Staff al Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
(di seguito indicato come "committente");

e

ing. MariaGiulia Carpi, con sede a Reggio Emilia in via Sessi 1, p. I.V.A. n. 02117540357;
(di seguito indicato come "affidatario");

Premesso che

- tra gli impegni programmatici dell'attuale Amministrazione Comunale - come riporta il programma di Mandato del Sindaco Luca Vecchi - approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione PG 21729 del 27.06.2014 – si rileva quale indirizzo strategico di mandato il proseguimento delle procedure di controllo generale in materia di rispetto delle norme che regolano l'edilizia e in particolare in materia di sicurezza nei confronti anche di azioni eccezionali quali quelle sismiche;
- tale impegno programmatico trova piena corrispondenza negli strumenti di attuazione degli obiettivi strategico-operativi dell'Amministrazione Comunale, in particolare nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015_2017;
- il DUP 2015_2017 attribuisce alla rigenerazione urbana del centro storico una valenza trasversale rispetto a molte delle politiche pubbliche messe in campo tra cui quelle relative all'Indirizzo Strategico 3 "Progetto di Territorio: la città sostenibile e di qualità" e all'Obiettivo 13 "Rigenerazione urbana". In particolare è riferito che:
 - per rigenerazione urbana si intende lo strumento per incentivare la riqualificazione e le linee guida individuate dal PSC mirano a governare il passaggio da uno sviluppo quantitativo ad uno sviluppo qualitativo della città;
 - è fondamentale il perseguimento di una maggiore qualità urbana: la rigenerazione della città esistente deve poter sviluppare un approccio integrato al vivere urbano, sia in termini di sostenibilità che in termini di qualità urbana ed edilizia;
 - l'attenzione dovrà essere focalizzata sulla qualità della progettazione dello spazio pubblico e privato degli interventi della città esistente e il governo delle trasformazioni del territorio;
 - la città deve essere coinvolta in una manutenzione permanente a manifesto di un sistema economico sano, nel quale sia possibile investire e intraprendere; al centro delle azioni di riqualificazione del centro storico, sta la funzione dell'abitare da riattivare attraverso la riqualificazione di immobili privati;
 - occorre realizzare azioni di rigenerazione urbana che nel tessuto esistente si declinano nella riqualificazione urbana dei piani convenzionati e degli interventi diretti finalizzata all'innalzamento della qualità progettuale, contenimento del consumo energetico, insonorizzazione acustica e sicurezza antisismica e rigenerazione dei luoghi comunitari, quartieri e frazioni, valorizzazione dei luoghi

- pubblici e della socialità, potenziamento di attrezzature pubbliche e private destinate a servizi per la collettività;
- per quanto riguarda l'attuazione degli interventi edilizi diretti volti sostanzialmente alla rigenerazione sismica degli immobili esistenti, l'obiettivo è quello di agevolare, attraverso lo strumento esecutivo re-build, il rapporto pubblico-privato nella strutturazione di un modello concreto di progettazione e realizzazione di opere di riqualificazione degli immobili a disposizione della popolazione;
 - il DUP 2015_2017 ancora all'interno dell'Indirizzo Strategico 3 "Progetto di territorio: la città sostenibile e di qualità", con l'Obiettivo 14 "Cura della città pubblica", descrive l'obiettivo di miglioramento della qualità del patrimonio pubblico e prevede attività finalizzate al miglioramento del patrimonio pubblico e in particolare l'adeguamento alle normative di sicurezza di fabbricati e impianti attraverso il rispetto degli adempimenti di legge (norme sismiche).

Tutto quanto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente disciplinare;

Sulla base delle motivazioni riportate nelle determina dirigenziale di conferimento in atti al RUD n. ..., i cui contenuti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 _ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il Committente conferisce all'affidatario, il quale accetta, lo svolgimento di attività attinenti alle norme per la riduzione del rischio sismico ai sensi della Legge Regionale 19/2008; l'affidamento si sostanzierà in:

- verifica della conformità alle norme tecniche DM 14/1/2008 dei progetti strutturali depositati estratti a sorte;
- verifica della conformità alle norme tecniche DM 14/1/2008 dei progetti strutturali allegati alle istanze di autorizzazione sismica;
- collaborazione nelle operazioni di rilascio delle conseguenti autorizzazioni sismiche o dei pareri di conformità;
- controllo delle asseverazioni sismiche allegate ad ogni titolo abilitativo presentato presso il SUE;
- espletazione della prima parte dell'analisi istruttoria delle pratiche edilizie private relativamente al rispetto delle norme sismiche;
- verifica dei progetti redatti dall'Ufficio Tecnico del Comune relativamente ad immobili di proprietà dello stesso e collaborazione al rilascio di parere o di autorizzazione sismica;
- controllo formale di tutti i progetti strutturali depositati ai sensi della LR 19/2008.

Gli obiettivi principali dell'affidamento sono:

1. mantenere il livello qualitativo dei controlli finora eseguiti dal Comune in ordine alla qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine;
2. contribuire a mantenere ed aumentare il grado di rispetto della legalità relativamente alle procedure di controllo della qualità edilizia del tessuto abitativo, produttivo e commerciale, privato e pubblico;
3. contribuire al miglioramento, insieme agli uffici dell'ente, di un processo di lavoro interno trasversale finalizzato alla realizzazione di un sistema di procedure di controllo che abbia come fine comune un rapporto costruttivo tra le forze lavoro impegnate nella creazione del tessuto edilizio e l'Ente preposto alla gestione del territorio;
4. rispettare gli obblighi sanciti dalla LR 19/2008 a carico dei Comuni.

ART. 2 _ PRESTAZIONI DELL’AFFIDAMENTO

Le prestazioni attinenti alle norme antisismiche oggetto del presente affidamento comprendono lo svolgimento delle seguenti attività:

1. verifica della conformità, ai contenuti delle norme tecniche per le costruzioni e alle condizioni e alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione, dei progetti esecutivi strutturali depositati connessi con Permessi di Costruire e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività ed estratti a sorte, nonché dei progetti esecutivi strutturali allegati alle istanze di autorizzazione sismica; il numero dei progetti verificati dovrà essere pari ad un terzo circa dei progetti depositati estratti a sorte e di quelli allegati alle istanze di autorizzazione sismica (ad esempio nel caso in cui nel periodo di durata del contratto il totale dei progetti depositati estratti e di quelli allegati alle istanze di autorizzazione dovesse essere in numero di 40, i progetti da verificare si stima siano circa 13);
2. garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità nello svolgimento di tutte le attività fornite; verifica della conformità dei progetti esecutivi strutturali e documenti antisismici, connessi con Permessi di Costruire e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, ai contenuti delle norme tecniche per le costruzioni e alle condizioni e alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione;
3. redazione delle check list relative all'istruttoria delle autorizzazioni e attività di controllo dei progetti e delle opere strutturali di cui ai Permessi di Costruire e SCIA;
4. attività collegate al rilascio delle autorizzazioni e alle attività di controllo dei progetti e delle opere strutturali relative in particolare agli immobili di proprietà del Comune o di altri enti pubblici o morali e religiosi;
5. aggiornamento tecnico relativo alla conoscenza dei programmi di calcolo utilizzati nella redazione dei progetti strutturali in istruttoria;
6. collaborazione nel monitoraggio dell'attività di controllo a campione dei progetti antisismici e definizione di proposte migliorative della procedura di campionamento;
7. approfondimento delle metodologie di controllo da applicare ai progetti presentati;
8. collaborazione all'aggiornamento eventuale del software che regola e governa l'attività della Struttura Tecnica Competente in Materia Sismica;

ART. 3 _ MODALITÀ DELL’AFFIDAMENTO

Il presente affidamento avviene nell'ambito delle attività di cui al D.Lgs 163/2006 con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del medesimo Decreto e dell'art. 35 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Reggio Emilia. L'affidatario non è in alcun modo parte dell'organico del Committente ed il rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. Si precisa che tutte le attività di cui all'art. 1 saranno svolte direttamente dall'incaricato, in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione. L'affidatario garantisce la propria partecipazione a momenti di verifica e confronto in incontri concordati con il Committente, per la verifica dello stato di avanzamento, nonché per la puntuale definizione di quanto necessario per il corretto espletamento dell'incarico. Le attività inerenti il presente conferimento dovranno essere espletate nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore, nonché delle specifiche indicazioni fornite. L'affidatario dovrà svolgere l'incarico in stretta collaborazione e accordo con il personale delle strutture dell'Area Competitività e Innovazione Sociale.

L'affidatario, nello svolgimento delle prestazioni, si avvarrà di risorse e mezzi propri; potrà tuttavia avvalersi di mezzi del Committente per esigenze di raccordo della propria attività con quella di altri soggetti.

ART. 4 _ PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto l'affidatario non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio nell'Emilia.

L'affidatario è tenuto ad osservare il segreto professionale e si obbliga quindi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga inoltre a mantenere riservato qualsiasi tipo di documentazione di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della collaborazione. L'affidatario è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

ART. 5 _ RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'Incaricato a persone e/o cose in corso di contratto. L' Affidatario dovrà obbligatoriamente adeguarsi alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 6 _ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

L'Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari di cui all'art. 53, D.Lgs 165/2001, comma 16-ter e art. 21 del D.Lgs n. 39/2013.

L'Affidatario dichiara, inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 7 _ DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento prevede il completamento della prestazione entro il 31.08.2016. Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà efficace solo dopo la pubblicazione della determinazione di affidamento secondo i modi e tempi previsti *ex lege*. Per motivi indipendenti dalle parti il contratto potrà essere prorogato ai medesimo patti e condizioni, con provvedimento scritto del committente.

ART. 8 _ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'attività lavorativa viene congruamente stabilito, sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in Euro 7.500,00 (onnicomprensivo di IVA 22% e contributi integrativi se dovuti).

Il corrispettivo sarà corrisposto in due tranches previo accertamento della regolare esecuzione e consegna delle prestazioni richieste, su presentazione di regolari fatture e precisamente:

- quanto a € 3.000,00 dopo il 30/04/2016;
- quanto a € 4.500,00 dopo il 31/08/2016.

Alle scadenze sopra citate l'affidatario si impegna a consegnare la necessaria documentazione, unitamente ad una relazione esplicativa di quanto svolto a fine incarico.

Il corrispettivo indicato è da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'affidatario dovesse sostenere per l'espletamento della prestazione, nonché di ogni contributo fiscale e previdenziale, imposta e tassa dovuti dall'incaricato in virtù delle norme vigenti in materia. E' esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'Incaricato eccedente l'importo concordato nel

presente accordo. Il compenso verrà liquidato, dietro emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario/postale entro 30 giorni dal ricevimento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 9 _ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all'Affidatario nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 2, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

ART. 10_ RECESSO

Il Committente si riserva il diritto di revocare, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

L'Affidatario può recedere solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Committente con raccomandata A/R almeno 10 giorni prima. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso dell'Affidatario dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

ART. 11 _ ACCORDI PRECEDENTI

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi all'Affidatario, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso l'Incaricato avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

ART. 13 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Fanno carico all'affidatario le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

Eventuali divergenze tra il Committente e l’Affidatario circa l’interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Redatto e sottoscritto in duplice esemplare originale a Reggio nell’Emilia il _____.

**Il Dirigente in Staff del Servizio
Rigenerazione e Qualità Urbana
ing. Daniele Pecorini**

L’Affidatario